

**Convenzione tra il Comune di Cremona e il Gruppo Mineralogico**

**Cremonese di Cremona per la valorizzazione della sezione mineralogica**

**del Museo di Storia Naturale.**

Premesso che:

- in Cremona è operante da anni il "Gruppo Mineralogico Cremonese", costituitosi sin dal 1982 in Associazione culturale e scientifica senza scopo di lucro, che ha

come scopi precipui:

a) riunire coloro che lo desiderano approfondire l'interesse per lo studio di minerali, organizzando ricerche sia in sito che in laboratorio anche in collaborazione con associazione similari;

b) curare la divulgazione di tutte le attività culturali e scientifiche connesse a tale disciplina naturalistica;

- il Gruppo Mineralogico Cremonese ha in comodato, dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2033, i locali posti al secondo piano dell'immobile comunale sito a Cremona in via Gioconda n. 3, nei quali ha stabilito la propria sede;

- il Gruppo Mineralogico Cremonese si è reso disponibile a collaborare con il Museo di Storia Naturale nella revisione, conservazione e promozione della raccolta mineralogica museale;

- il "Gruppo mineralogico Cremonese", nel corso della sua attività, ha intrattenuto proficui rapporti con le scolaresche, promosso mostre e l'ormai tradizionale incontro internazionale micromounters, durante i quali si incontrano i maggiori collezionisti europei di minerali;

- ritenuta positiva l'esperienza di collaborazione realizzata nell'ambito delle precedenti convenzioni;

tra

- **Comune di Cremona**, con sede in Piazza del Comune n. 8, codice fiscale

00297960197, rappresentato da \_\_\_\_\_, in qualità di Direttore del

Settore Cultura e Turismo, in esecuzione della determinazione dirigenziale

n. . . /... del .. / .. /..., in atti del Comune di Cremona

e

- **Gruppo Mineralogico Cremonese**, con sede in Cremona, via Gioconda n. 3

codice fiscale 93012950197, rappresentato dal sig. \_\_\_\_\_, in

qualità di presidente,

**si conviene e si stipula quanto segue**

**Articolo 1- Oneri a carico del Comune di Cremona**

1. Il Comune di Cremona si obbliga a:

a) collaborare alle attività finalizzate alla divulgazione delle scienze mineralogiche;

b) collaborare alle attività didattiche proposte dalle scuole di ogni ordine,

c) concedere un contributo anno di euro 1.000,00 per le attività previste al

successivo articolo 2.

**Articolo 2 - Oneri a carico del Gruppo Mineralogico Cremonese**

1. Il Gruppo Mineralogico Cremonese si obbliga a:

a) promuovere la ricerca e la divulgazione della disciplina mineralogica;

b) collaborare alle attività scolastiche e all'organizzazione di mostre didattiche;

c) collaborare anche attraverso la propria attrezzatura scientifica;

d) organizzare a Cremona il Meeting fra Micromounters "Ugo Ostan" .

2. Il Gruppo Mineralogico Cremonese dovrà presentare, ogni anno :

a) una sintetica relazione illustrativa delle attività che intende svolgere per

adempire agli impegni assunti con la presente convenzione, entro il 31 gennaio;

b) una sintetica relazione a consuntivo delle attività svolte in adempimento agli

obblighi assunti con la presente convenzione e un rendiconto finanziario secondo le modalità dal previste dal Regolamento per la concessione di sovvenzioni, del patrocinio e dell'autorizzazione all'utilizzo dello stemma e del logo del Comune di Cremona, entro il 30 giugno dell'anno successivo .

### **Articolo 3 - Durata**

1. La presente convenzione decorre dalla data di stipula e termina il 31 dicembre 2027.
2. La presente convenzione non si rinnova tacitamente.

### **Articolo 4 - Recesso**

1. Il Comune può recedere, in qualsiasi momento, per ragioni di pubblico interesse, per motivate necessità, per ragioni di forza maggiore o per inadempienza alle condizioni che regolano la presente convenzione, dandone avviso, mediante lettera raccomandata, almeno 30 giorni prima della data in cui deve avere esecuzione.
2. Il Gruppo Mineralogico Cremonese ha facoltà, in qualsiasi momento, di recedere dalla convenzione dandone avviso al Comune, mediante lettera raccomandata, almeno 30 giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

### **Art.5 - Spese contrattuali**

1. Ai sensi dell'art 82 commi 3 e 5 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), il presente atto è esente da imposta di bollo e di registro.
2. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/86.

### **Art.6 - Efficacia e modifica della convenzione**

1. Le parti convengono espressamente che i loro rapporti siano regolati esclusivamente dalla presente convenzione, risolvendo espressamente di comune

accordo ogni precedente intesa sia scritta che verbale.

2. Qualsiasi modifica alla presente convenzione può aver luogo e può essere prevista solo con un altro atto sottoscritto dalle parti.

**Art.7. Foro competente**

Per qualunque controversia inerente l'interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione è competente l'autorità giudiziaria ordinaria del foro di Cremona,

**Art.8.Privacy**

Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi al rapporto convenzionale.

**Art.9.Rinvio**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno espresso rinvio delle disposizioni del Codice Civile, alle norme vigenti, alle consuetudini e agli usi locali.

Letto, approvato e sottoscritto.

Cremona,

Comune di Cremona

Gruppo Mineralogico Cremonese